

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3491

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAMPATELLI, CHIAVACCI, BONSAI, BRACCI MARINAI,
BRUNALE, CANESI, CORDONI, DOMENICI, EVANGELISTI,
GIANNOTTI, GORI, GALILEO GUIDI, INNOCENTI, PAISSAN,
RASTRELLI, TATTARINI, VANNONI, VIGNI**

Nuove norme per l'autorizzazione
e lo svolgimento del gioco della tombola a premio

Presentata il 28 novembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le basi associative affiliate alle associazioni culturali, ricreative e sportive riconosciute con decreto del Ministro dell'interno quali enti assistenziali, svolgono, con le loro numerose e variegata attività sul territorio, un importante e forte ruolo sociale di aggregazione. Infatti ogni giorno decine di migliaia di cittadini trovano la possibilità di incontrarsi, di socializzare, di aiutarsi, costruendo così momenti concreti di solidarietà e di assistenza sociale combattendo la solitudine, l'emarginazione e l'isolamento.

Tra le attività che vengono svolte nei suddetti circoli viene praticato il gioco della tombola, in particolare dalle generazioni più anziane.

Si tratta di una tradizione popolare che oltre che favorire la socialità e i rapporti umani, contribuisce anche all'autofinanziamento e quindi al sostegno economico di

altre iniziative di carattere sociale, culturale e ricreativo svolte dai circoli stessi.

Attualmente non esiste, però, alcuna disposizione di legge che autorizzi il gioco della tombola, in quanto sia il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 (convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973), sia la legge 26 marzo 1990, n. 62, che attualmente regola le attività di gioco, non sono certamente adeguati né riflettono la tipologia specifica sopra descritta.

È per rimediare a questa situazione di carenza legislativa, in attesa che vengano emanate norme organiche che regolino il regime fiscale delle organizzazioni non lucrative e del terzo settore, che abbiamo ritenuto necessario presentare una proposta di legge che modifichi le norme attuali e possa dare certezza interpretativa, anche al fine di evitare il sorgere di situazioni di

tensione e di incertezza sia per le strutture associative che per le autorità preposte al controllo.

All'articolo 1 si introducono modificazioni all'articolo 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 (convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973), che prevedono, individuando le tipologie di coloro che possono liberamente organizzare le tombole nell'ambito delle loro attività sociali (e cioè i circoli affiliati alle associazioni legalmente riconosciute con decreto del Ministro dell'interno), i requisiti necessari per lo svolgimento di detto gioco.

I requisiti individuati sono: il luogo, la consistenza dei premi, le caratteristiche

degli statuti delle associazioni promotrici, l'obbligo dell'esposizione nelle sedi sociali del certificato di adesione del circolo stesso rilasciato dalle associazioni nazionali legalmente riconosciute.

Inoltre si stabilisce che sul ricavato della vendita delle cartelle della tombola si applichino le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1978, n. 640, in materia di imposta sugli spettacoli.

Riteniamo, infatti, che insieme al carattere sociale di detta attività, per le modalità in cui si svolge, gli adempimenti fiscali ai quali debba essere sottoposta siano quelli previsti per le attività dello spettacolo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo il numero 2) è inserito il seguente:

« 2-bis) le tombole promosse e dirette dai circoli affiliati alle associazioni nazionali riconosciute con decreto del Ministro dell'interno che promuovono e gestiscono attività ricreative, culturali, sportive, di assistenza e beneficenza; »;

b) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

« Le tombole di cui al primo comma, n. 2-bis), devono svolgersi nelle sedi sociali ed essere limitate ai soci. È vietata la pubblicità dei giochi all'esterno delle sedi. I premi debbono consistere in generi in natura. Sono vietati i premi in denaro, titoli pubblici e privati, valori mobiliari, immobiliari, crediti, metalli preziosi. Negli statuti dei circoli e delle associazioni devono risultare chiaramente indicate le finalità sociali e l'inesistenza di scopi di lucro e nelle sedi sociali deve essere tenuto in evidenza il certificato di adesione rilasciato da una delle associazioni nazionali legalmente riconosciute. Sul ricavato della vendita delle cartelle della tombola si applica quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, in materia di imposta sugli spettacoli. Sui premi di cui al presente comma non grava la ritenuta alla fonte di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ».

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.